

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

(N. 170)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1958

---

#### Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1952 a favore del personale delle aziende private del gas

---

ONOREVOLI SENATORI. — La previdenza per il personale delle aziende private del gas è regolata dalla legge 1° luglio 1955, n. 638, la quale provvede al trattamento di pensione per il personale stesso, in sostituzione di quello previsto a carico della Assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché alla corresponsione dell'indennità di anzianità.

Nel corso delle trattative per il rinnovo, con modifiche, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954 per i lavoratori della categoria, i rappresentanti delle aziende private del gas aderenti alla Associazione nazionale industriali del gas e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati hanno concluso, in data 27 set-

ttembre 1957, un accordo per il miglioramento delle pensioni di importo meno elevato, spettanti al personale delle aziende del gas.

L'onere è stato previsto a completo carico del Fondo di previdenza di cui all'accennata legge 1° luglio 1955, n. 638, a favore del quale non è corrisposto alcun contributo da parte dello Stato.

L'accluso disegno di legge è diretto a dare veste legislativa all'accordo sopra indicato. Per quanto concerne i singoli articoli del provvedimento si segnala quanto segue:

1. Con l'articolo 1 sono determinate le pensioni su cui si applicano le maggiorazioni,

consistenti in quelle maturate anteriormente al 1° gennaio 1952, nonché le diverse misure percentuali di aumento relative ai vari periodi in cui sorse il diritto alla prestazione.

L'ultimo comma dell'articolo stabilisce che l'importo base per il computo dell'aumento concernente le pensioni con decorrenza anteriore al 1° maggio 1946 è riferito alla somma della prestazione a carico del Fondo e di quella gravante sull'Assicurazione generale obbligatoria, in quanto le pensioni maturate in tale epoca furono liquidate a carico di detta assicurazione e sono state successivamente maggiorate con quote integrative gravanti sul Fondo di previdenza.

2. Con l'articolo 2 si stabilisce che le maggiorazioni in esame non si applicano alle pensioni di importo pari o superiore a lire 33.000 mensili, disponendosi altresì che, per le altre pensioni, tali maggiorazioni si

applicano fino a concorrenza dell'importo indicato.

3. L'articolo 3 precisa che l'onere derivante dall'applicazione della legge è a carico del Fondo di previdenza e che di esso è tenuto conto nel primo bilancio tecnico di cui all'articolo 8 della legge 1° luglio 1955, n. 638.

Poichè peraltro il termine per la compilazione di detto bilancio, determinato dalla legge in anni due dall'entrata in vigore della legge stessa, è attualmente già scaduto, si è reso necessario riaprire e prorogare tale termine, per consentire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, di tener conto dell'onere relativo ai miglioramenti previsti dalla presente legge, nel bilancio tecnico su accennato, ora in corso di definizione.

4. Con l'articolo 4 si dispone la pronta entrata in vigore della legge, al fine di far beneficiare al più presto gli interessati delle provvidenze ivi previste.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le pensioni di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, maturate fino al 31 dicembre 1951, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1° gennaio 1958, della seguente misura percentuale:

20 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1° gennaio 1948;

16 per cento se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;

12 per cento se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951.

La percentuale di aumento è calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1° luglio 1955, n. 638.

La percentuale di aumento relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1946 è calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

## Art. 2.

Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 33.000 mensili.

Le maggiorazioni predette si applicano alle pensioni inferiori all'importo di lire 33.000 mensili fino a concorrenza dell'importo stesso.

## Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico del Fondo di previdenza e di esso è tenuto conto nel bilancio tecnico di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 1° luglio 1955, n. 638.

Il termine di due anni di cui al comma medesimo è riaperto e prorogato fino a un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.